



Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 2010² sugli impianti di accumulazione (LI_{MA}),
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916³ sulle forze idriche;
visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 2016⁴ sull'energia;
visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003⁵ sull'energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 1902⁶ sugli impianti elettrici,
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁷ sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963⁸ sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 1991⁹ sulla protezione delle acque;

RS

- 1 RS **730.05**
- 2 RS **721.101**
- 3 RS **721.80**
- 4 RS **730.0**
- 5 RS **732.1**
- 6 RS **734.0**
- 7 RS **734.7**
- 8 RS **746.1**
- 9 RS **814.20**

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991¹⁰ sulla radioprotezione e
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹¹ sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:

- a. le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
 1. dell'Ufficio federale dell'energia (UFE),
 2. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi d'esecuzione),
 3. dell'organo d'esecuzione;
- b. l'indennizzo per l'informazione dell'opinione pubblica ai Cantoni secondo l'articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.

Art. 3 cpv. 3

³ Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l'informazione all'opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l'informazione all'opinione pubblica in adempimento a un mandato fondamentale della Confederazione.

Art. 13

L'UFE riscuote emolumenti per:

- a. il rilascio delle approvazioni dei piani;
- b. il finanziamento degli indennizzi che l'UFE versa ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica conformemente agli accordi di prestazioni.

¹⁰ RS 814.50

¹¹ RS 172.010

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

...2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr